

01.01.2023

AVVISO – RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE 2023

Si rende noto che la riscossione delle imposte comunali per l'anno fiscale 2023, che avverrà tramite l'Ufficio contribuzioni, avrà luogo in quattro rate di cui tre prelevate a titolo di acconto, nella misura del 90% circa di quanto dovuto in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato, alla dichiarazione o ad un calcolo presunto.

1. I termini di scadenza per le rate di acconto sono così fissati

Art. 240 LT: le imposte devono essere pagate **nei trenta giorni** successivi la loro scadenza e più precisamente:

I.a	rata di acconto	esigibile al 01.04.2023,	termine di pagamento 30.04.2023
II.a	rata di acconto	esigibile al 01.06.2023,	termine di pagamento 30.06.2023
III.a	rata di acconto	esigibile al 01.08.2023,	termine di pagamento 31.08.2023
IV.a	rata a conguaglio	a partire dal 2024, alla data d'intimazione del conteggio.	

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

2. Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT):

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del **0.10%** dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni del punto 3.

3. Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT):

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del **0.10%** dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

4. Interessi di ritardo (art. 243 LT):

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del **2.50%**. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

5. Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT):

Gli interessi remunerativi e quelli di ritardo sino ad un importo di fr. 20.00, come pure gli importi per imposte inferiori ai fr. 10.00, non sono conteggiati. Il calcolo può essere richiesto presso la cancelleria.


6. Validità temporale dei tassi d'interesse:

I tassi d'interesse remunerativi dei punti 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2023.


Il tasso d'interesse di ritardo del punto 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2023; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura stessa.

7. Entrata in vigore:

1° gennaio 2023.

Il Sindaco:  A. Ponti

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario:  L. Fontana

